



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 ottobre 2020
(OR. en)

11656/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0263 (NLE)**

**ACP 108
WTO 236
COASI 115
RELEX 727**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone e la futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico

DECISIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone e la futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
- (2) L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra¹ ("accordo di partenariato interinale"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico, è stato firmato a Londra il 30 luglio 2009 e a Copenhagen l'11 dicembre 2009. L'accordo di partenariato interinale è applicato a titolo provvisorio tra l'Unione e Papua Nuova Guinea dal 20 dicembre 2009 e tra l'Unione, Papua Nuova Guinea e le Figi dal 28 luglio 2014.

¹ GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

- (3) L'articolo 80 dell'accordo di partenariato interinale prevede l'adesione di altri Stati insulari del Pacifico. Il Consiglio ha approvato l'adesione di Samoa e delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale rispettivamente con le decisioni (UE) 2018/1908¹ e (UE) 2020/409². Samoa ha aderito all'accordo di partenariato interinale il 21 dicembre 2018 e lo applica a titolo provvisorio dal 31 dicembre 2018; le Isole Salomone hanno aderito all'accordo di partenariato interinale il 7 maggio 2020 e lo applicano a titolo provvisorio dal 17 maggio 2020.
- (4) In seguito all'adesione di Samoa e delle Isole Salomone, ai fini della certezza del diritto, occorre modificare l'accordo di partenariato interinale per aggiungere tali paesi all'elenco delle parti del medesimo accordo. Occorre apportare una modifica analoga all'accordo di partenariato interinale per ogni nuova adesione di uno Stato insulare del Pacifico all'accordo di partenariato interinale.
- (5) L'articolo 68 dell'accordo di partenariato interinale istituisce un comitato per il commercio che si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo di partenariato interinale. È opportuno attribuire al comitato per il commercio la facoltà di decidere in merito a eventuali modifiche dell'accordo di partenariato interinale che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di altri Stati insulari del Pacifico.

¹ Decisione (UE) 2018/1908 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1).

² Decisione (UE) 2020/409 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa all'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 85 del 20.3.2020, pag. 1).

- (6) Con la decisione (UE) 2019/1707¹ il Consiglio ha deciso in merito alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda le modifiche necessarie, concordate in occasione della settima riunione del comitato per il commercio, tenutasi il 4 ottobre 2019.
- (7) È pertanto opportuno firmare, a nome dell'Unione, l'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone e la futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (UE) 2019/1707 del Consiglio, del 17 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico (GU L 260 dell'11.10.2019, pag. 45).

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone e la futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico ("accordo di modifica"), con riserva della conclusione di detto accordo¹⁺.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione, l'accordo di modifica.

¹ Il testo dell'accordo di modifica è pubblicato nella ... (inserire i riferimenti GU).
⁺ Delegazioni: cfr. documento ST 11669/20.

Articolo 3

In conformità dell'articolo 2 dell'accordo di modifica e in attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato interinale, decorsi dieci giorni dalla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato interinale¹.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il presidente

¹ La data a decorrere dalla quale l'accordo di modifica sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.